

La mediazione: un'alternativa alla giustizia ordinaria



La mediazione è un metodo, alternativo alla giustizia ordinaria, per la risoluzione dei conflitti: una vera opportunità che può portare dei risultati positivi per la risoluzione delle controversie, ma soprattutto ad un miglioramento e ad un riavvicinamento delle parti.

Funziona con modalità molto semplici: gli adempimenti "burocratici" in effetti si esauriscono con il deposito della domanda di mediazione presso l'Organismo di Mediazione, dove dovranno essere indicati i motivi del conflitto e i dati delle persone, fisiche o giuridiche, tra le quali è insorto.

Seguirà la richiesta alle Parti di partecipare ad uno o più incontri nel corso dei quali, con l'aiuto del mediatore, ciascuno potrà esporre le proprie richieste e considerazioni, cercando di trovare un accordo soddisfacente i propri interessi. Le parti in mediazione, possono decidere di farsi assistere da propri consulenti: tecnici (CTP) o giuridici o da entrambi. Secondo le previsioni del D.L. n. 28, rispetto ai tempi dell'iter relativo ad un processo civile, una procedura di mediazione ha una durata massima di novanta giorni.

Tuttavia accade spesso che la controversia si risolva e che si giunga alla conciliazione in un paio d'incontri abbastanza ravvicinati anche un solo mese dall'inizio dal deposito dell'istanza presso l'O.d.M.

L'aspetto più importante da rilevare della mediazione rimane comunque: **il vedere le cose da un altro punto di vista**, che pone "la persona" e il rispetto della stessa in quanto tale, in una posizione di centralità, permettendole di riacquistare la serenità, di potere parlare ed operare con spirito costruttivo e non competitivo o di prevalenza nei confronti degli altri, e di addivenire passo-passo con l'ausilio del mediatore, all'attuazione di un accordo.

In questa procedura il mediatore è una persona imparziale, preparata, che assiste due o

più soggetti, nella ricerca di un accordo per la composizione di una controversia; rimanendo privo, in ogni caso, del potere di dare giudizi o decisioni vincolanti per le parti.

La conciliazione è il risultato positivo della procedura di mediazione. Essa è valida per tutte le controversie per le quali è stata prevista l'obbligatorietà dal legislatore e che sono: **condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari**, ecc., ma non solo, si può parlare anche di mediazione sociale, scolastica, urbanistica/partecipata, riguardante il consumo. **In definitiva, la mediazione non ha limiti di argomenti e di questioni ai quali essere applicata.**

Nel caso la mediazione termini con un accordo, viene stilato il verbale, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, al quale segue la redazione del documento che riporta gli accordi raggiunti e/o l'attività necessaria per dare compimento agli stessi, sempre, in ogni caso, nel rispetto e confacenti all'ordine pubblico ed alle norme imperative.

In caso di raggiunta conciliazione, è riconosciuto alle Parti un credito d'imposta fino alla concorrenza di Euro 500,00, in caso di corresponsione di indennità di maggiore entità all'Organismo di Mediazione. È inoltre possibile avvalersi del gratuito patrocinio nella mediazione, con le stesse modalità e godendo dei medesimi requisiti previsti per le liti innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Se l'argomento trattato vi ha incuriosito e vi interessa saperne di più, vi aspettiamo alla serata informativa prevista per **giovedì 4 maggio alle ore 20.00** presso la **Sede Comunale del Comune di San Lorenzo Dorsino (piazza delle Sette Ville, 4)**, organizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

■ Per l'Organismo di Mediazione
GEO-C.A.M. - Sezione di Trento
Geom. Davide Carli - Geom. Ursula Vivori

amministrazione